

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 23 agosto 2000, n. 0310/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti finalizzati allo sviluppo della mobilità ciclistica previsti dalla legge 366/1998.

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Regolamento attua le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1998, n. 366.

Art. 2
(Formazione del Piano regionale di riparto)

1. Le Amministrazioni comunali e provinciali dotate del Piano locale della viabilità e del trasporto ciclistico, di cui all'articolo 3 della legge regionale 14/1993, individuano l'itinerario ciclabile ritenuto prioritario al fine dello sviluppo della mobilità ciclistica sul territorio di propria competenza e ne danno comunicazione alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti con le modalità previste da apposito avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Il Piano regionale di riparto è costituito dagli itinerari ciclabili di cui al comma 1, dagli itinerari ciclabili ammessi alla graduatoria per beneficiare dei finanziamenti di cui all'articolo 7bis della legge regionale 14/1993 e da un ulteriore intervento urgente, finalizzato allo sviluppo della mobilità ciclistica, che può essere individuato dalla programmazione regionale annuale (ex articolo 6, legge regionale 18/1996).

Art. 3
(Priorità e formazione della graduatoria per i progetti d'itinerari ciclabili)

1. Tra gli interventi facenti parte del Piano regionale di riparto viene data priorità al finanziamento degli itinerari ciclabili proposti dalle Amministrazioni comunali e all'intervento individuato dalla programmazione regionale annuale.

2. La formazione della graduatoria per i progetti d'itinerari ciclabili avverrà secondo i seguenti criteri di priorità:

a) per gli itinerari ciclabili proposti dalle Amministrazioni comunali:

a.1) itinerario che risulti essere un collegamento tra il centro urbano, i centri di servizi, le frazioni, le zone artigianali e industriali dello stesso comune o di comuni limitrofi;

a.2) economicità dell'intervento, intesa come rapporto tra il costo totale (come desunto dal quadro economico) al netto del cofinanziamento a carico dell'Ente locale e l'estesa chilometrica;

b) per gli itinerari ciclabili proposti dalle Amministrazioni provinciali vengono applicati i criteri di priorità previsti dall'articolo 8, comma 1 bis, della legge regionale 14/1993.

Art. 4

(Assegnazione dei finanziamenti)

1. Al fine di acquisire i finanziamenti previsti dalla legge 366/1998, l'Ente locale deve garantire un cofinanziamento che non potrà essere inferiore al 25% del costo totale dell'intervento.

2. Il cofinanziamento a carico dell'Ente locale potrà essere finanziato anche con i contributi previsti da altre pubbliche sovvenzioni.

3. Gli interventi di cui all'articolo 3 beneficiano dei finanziamenti previsti dalla legge 366/1998 per la parte non coperta dal cofinanziamento di cui al precedente comma 1, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e nei limiti della spesa ritenuta ammissibile.

4. Il contributo assegnato per la realizzazione di itinerari ciclabili non potrà essere superiore ai seguenti limiti:

a) piste bidirezionali su carreggiata stradale o marciapiedi esistenti da realizzarsi con opere di segnaletica e adeguamenti minimi del sedime: lire/km 50.000.000.

b) piste bidirezionali da realizzarsi su sedime nuovo o con opere civili rilevanti lire/km 300.000.000.

5. Tali limiti possono essere rideterminati nell'ambito della programmazione regionale annuale (ex articolo 6, legge regionale 18/1996).

6. Gli interventi previsti dal Piano regionale di riparto di cui all'articolo 2 della legge 366/1998, data la loro tipologia, non sono classificati come infrastrutture di comunicazione di rilevante interesse ex articolo 2 della legge regionale 46/1986.

Art. 5

(Erogazione dei finanziamenti e rendicontazione)

1. L'Amministrazione locale, al fine dell'erogazione del contributo, dovrà produrre:

- a) il progetto definitivo dell'intervento;
- b) la delibera di Giunta, già resa esecutiva, di approvazione del progetto definitivo con l'individuazione delle fonti di finanziamento per la parte non coperta dal contributo di cui alla legge 366/1998;
- c) la dichiarazione del progettista di rispetto dei criteri e standard progettuali attualmente definiti dalla seconda parte della circolare n. 432 del 31 marzo 1993 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. È fatto obbligo al beneficiario, ad avvenuta realizzazione dei lavori, di trasmettere la dichiarazione prevista dall'articolo 9 della legge regionale 46/1986 sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e dal segretario comunale o provinciale o dal funzionario che svolge la funzione equipollente.

Tale dichiarazione dovrà essere corredata dai certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.

Art. 6

(Norme transitorie)

1. Il Piano regionale di riparto attualmente in vigore è quello approvato con delibera di Giunta n. 3605 del 23 novembre 1999 la cui graduatoria verrà redatta secondo i criteri di priorità di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.

2. Il comma 1 dell'articolo 4 del presente Regolamento non trova applicazione con riferimento alle domande presentate entro l'anno 2000.

3. I limiti previsti dal comma 4 dell'articolo 4 del presente Regolamento sono elevati, con riferimento alle domande presentate entro l'anno 2000, rispettivamente a lire/km 70.000.000 (per adeguamenti minimi del sedime) e lire/km 400.000.000 (per sedimi nuovi).

Art. 7
(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.